

SENATO DELLA REPUBBLICA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1953

(3^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana » (26) (D'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . .	Pag. 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46
BENEDETTI	35, 43
CARELLI	44
CEMMI	40, 41
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	34, 35, 39, 40, 42, 43, 44
CROLLALANZA	37
SPEZZANO	35, 36, 40, 42, 43, 44, 46
TERRAGNI	38
TOSELLI	34, 35, 37, 39, 42, 43
VACCARO	46

« Concessione al Consorzio del porto di Brindisi di un contributo di lire 250 milioni nella spesa per la esecuzione di opere di prima sistemazione dei servizi generali secondo le dispo-

sizioni della legge 4 novembre 1951, n. 1295 »
(161) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Approvazione):

PRESIDENTE Pag. 46

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Buizza, Busoni, Corbellini, Crollalanza, Fiorentino, Flecchia, Marchini Camia, Massini, Porcellini, Rizzatti, Romano Domenico, Sanmartino, Terragni, Toselli, Vaccaro e Voccoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Cappellini e Molinari sono sostituiti rispettivamente dai senatori Spezzano e Benedetti.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, intervengono i senatori Carelli e Cenni.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Colombo.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Benedetti ed altri: « Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana » (26).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Benedetti ed altri: « Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, ap-

provato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana ».

La Sottocommissione, nominata al termine della precedente riunione e composta dai senatori Benedetti, Canevari, Crollanza, Spezzano, Terragni, Toselli e da me, alla quale era stato demandato il compito di esaminare gli articoli e gli emendamenti sulla base del nuovo testo che io, come relatore, avevo da tempo presentato, si è riunita ieri sera ed ha concordato un testo che, salvo alcune riserve, ha raccolto l'unanime consenso.

Possiamo pertanto passare senz'altro allo esame degli articoli nel testo che la Sottocommissione ha elaborato, discutendoli comma per comma:

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i « bacini imbriferi montani » nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

Su questo comma c'è stata l'unanimità di consensi e non è stata proposta alcuna modifica.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

Per quanto concerne questo secondo comma, la Sottocommissione ha proposto di portare la percentuale dei Comuni la cui domanda rende obbligatoria la costituzione di un consorzio, da due terzi (quale era la primitiva proposta) a tre quinti.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti questo comma.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Se il bacino imbrifero è compreso in più provincie, qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni provincia.

(È approvato).

Il Ministero dei lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più provincie stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Proporrei di sostituire la parola « Ministero » con l'altra: « Ministro ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti questo comma con la proposta suggerita dall'onorevole Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi, ai sensi dell'articolo 52 del predetto testo unico, fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

(È approvato).

Il Ministro dei lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico.

TOSELLI. In questo comma è prospettato il caso di Comuni i quali, in conseguenza delle nuove opere idrauliche vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi per il fatto appunto di essere attraversati da acque che appartenevano prima ad altri versanti. A mio parere, invece, il carattere di Comune rivierasco non può essere dato che a quei Comuni

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)3^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

nel cui territorio le acque passano o passavano naturalmente, prima della costruzione degli impianti.

PRESIDENTE. Faccio notare che nel comma precedentemente approvato si stabilisce appunto che i Comuni già rivieraschi fanno parte di diritto dei consorzi dei Comuni, anche se non inclusi nel perimetro nel bacino imbrifero montano.

BENEDETTI. Ricordo che questo comma fu introdotto dopo lunga discussione, durata tre sedute, alla Camera dei deputati. Il suo inserimento è stato determinato dal fatto che si è pensato alla situazione di quei Comuni ai quali viene a mancare da un giorno all'altro il corso del torrente o del fiume deviato ai fini dello sfruttamento idroelettrico che avverrà in un altro versante. In considerazione del danno che ad essi ne deriva era stato proposto di includerli nel numero dei Comuni rivieraschi.

SPEZZANO. L'esistenza di questo comma è dovuta essenzialmente al fatto che molte volte si derivano con delle gallerie le acque di alcuni Comuni rivieraschi per portarle in altri bacini, appartenenti ai territori di altri Comuni, i quali assumono quindi il carattere di Comuni rivieraschi.

TOSELLI. Io sono d'accordo con il collega Benedetti e cioè che quei Comuni a cui viene sottratta l'acqua con una galleria e che quindi vengono a patire di una sottrazione idrica, siano considerati Comuni rivieraschi: su ciò non ho alcun dubbio. Ma non condivido l'idea che si attribuisca il carattere di rivieraschi a quei Comuni nel cui territorio viene ad affluire l'acqua derivata, i quali verrebbero a realizzare un guadagno più o meno notevole in conseguenza della perdita di acqua sofferta da altri Comuni.

PRESIDENTE. Poichè in questo comma non si fa altro che dare una facoltà al Ministro dei lavori pubblici rispetto ad una situazione determinata, mi sembra che non sia il caso di emendare il testo del comma.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti il comma, di cui ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Quando nella medesima provincia siano compresi più bacini imbriferi, può essere costituito, qualora i tre quinti dei consorzi lo richiedano, un unico consorzio.

SPEZZANO. In questo comma si prevede il caso che in una stessa Provincia siano compresi più bacini imbriferi i quali siano costituiti in consorzi separati. Qualora tre quarti di detti consorzi ritengano opportuno costituire un unico consorzio che riunisca tutti i singoli consorzi esistenti, la costituzione del consorzio diventa obbligatoria.

BENEDETTI. A mio parere sarebbe più opportuno non introdurre l'obbligo ma lasciare la facoltà di consorziarsi ai Comuni che lo ritengano opportuno. Infatti non vedrei proprio, per esempio nel Trentino, l'opportunità per i Comuni dei bacini imbriferi delle valli alla destra dell'Adige, di consorziarsi con quelli delle valli di sinistra, che hanno caratteristiche del tutto differenti.

SPEZZANO. Questo comma era stato inserito proprio per aderire ai principi sempre sostenuti dal senatore Benedetti, e cioè la necessità dei consorzi. Se il senatore Benedetti ritiene di adottare criteri facoltativi più larghi, io per parte mia, non ho alcuna obiezione da opporgli. Però se l'onorevole Benedetti e gli altri colleghi proponenti hanno sentito la necessità di stabilire una forma di consorzio obbligatorio, qualora un determinato numero di Comuni lo richiedano, lo stesso criterio dovrebbe adottarsi nei rapporti tra consorzi. Ad ogni modo, ricordo che la costituzione facoltativa dei consorzi è già prevista nella legge comunale provinciale.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sulle difficoltà che può comportare la costituzione obbligatoria di consorzi di secondo grado, qualora lo richiedano i tre quinti dei consorzi interessati.

Le Province hanno un territorio esteso con caratteristiche spesso assai varie. In casi del genere, evidentemente, noi non potremmo obbligare un gruppo di consorzi a consorzarsi con altri territorialmente molto lontani da essi, per la costruzione di determinate opere o per altre attività, che non sarebbero di eguale interesse per tutti i consorzi. Pertanto, per la buona riuscita della legge, io non insisterei sulla obbligatorietà della costituzione di tali consorzi, tenuto anche conto, come diceva il senatore Spezzano, delle disposizioni della legge comunale e provinciale vigenti in materia.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il comma di cui ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

(È approvato).

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Nella discussione svolta in sede di Sottocommissione, si è convenuto di portare l'ammontare del sovracanone annuo previsto in questo comma, da lire 1.200 (cifra proposta dal collega Benedetti) a lire 1.300.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli onorevoli senatori già conoscono le discussioni che sono state fatte su questo punto; alla disposizione del canone nella misura già prevista nella proposta di legge Benedetti sono state mosse delle obiezioni da parte del Ministero dell'industria e commercio.

Il Ministero dei lavori pubblici aveva già espresso il suo parere in proposito in sede di approvazione della proposta di legge De' Cocci alla Camera dei deputati. Io ora debbo pregare la Commissione di mantenersi al testo della proposta di legge Benedetti lasciando invariata la cifra di lire 1.200; e questo proprio in considerazione dei timori espressi dal Ministero dell'industria, che, cioè, un aumento ulteriore del canone rispetto alla cifra primitiva possa portare ad una maggiorazione del costo dell'energia elettrica e quindi ad una richiesta di aumento del prezzo di essa.

SPEZZANO. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la proposta di legge De' Cocci portava la cifra di 1.600 lire; ed anche la proposta di legge attualmente pendente dinanzi alla Camera dei deputati porta la cifra di 1.600 lire. Nelle prime discussioni su questo disegno di legge io avevo richiesto la cifra di 1.800 lire, che non era affatto cervelotica ma la risultante di alcuni dati fornitimi da tecnici e successivamente elaborati. Tuttavia poichè la maggioranza della Commissione ha insistito per una riduzione della cifra da me inizialmente proposta, io sono giunto alla determinazione di accettare la cifra di 1.300 lire, e ciò non certo per il rilievo economico che le cento lire di aumento possono avere — si tratta di meno del 10 per cento — ma perchè noi non possiamo dimenticare che con questo disegno di legge viene sostituito il contenuto dell'articolo 52 del testo unico del 1933 che concedeva alcuni benefici esclusivamente ai Comuni rivieraschi.

Vorrei ricordare che noi dovremo giustificarci di fronte ai Comuni rivieraschi, che abbiamo privato di parte dei loro diritti a favore degli altri Comuni del bacino imbrifero: avremo una giustificazione soltanto se potremo dir loro che almeno la misura complessiva del canone, che con questa nuova legge dovrà es-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 3^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

sere diviso tra un numero di Comuni molto maggiore, è stata aumentata, sia pure di pochissimo. E, d'altra parte, non si tratta di aumento in misura tale da impressionare o danneggiare le società elettriche.

Chiediamo poi che in luogo di ogni 1.300 lire di canone i Comuni possano chiedere 400 chilowattora di energia ad alta tensione e 300 chilowatt a bassa tensione.

Di conseguenza se noi dovessimo diminuire il canone, ci troveremmo nella dolorosa condizione di dover diminuire anche il quantitativo di energia e non so in qual modo una decisione del genere potrebbe essere giustificata di fronte ai Comuni rivieraschi che sono interessati in questa questione.

Vi è poi un'altra considerazione, che mi sembra assorbente. Noi erriamo quando pensiamo che questa disposizione di legge dia, se non il diritto, per lo meno l'appiglio alle società elettriche di richiedere un aumento. Infatti noi non imponiamo ad esse nessun nuovo contributo, mutiamo solo il contributo esistente. Il giorno in cui esse chiederanno un aumento, se noi continueremo a mantenere il fronte unico attuale, avremo validi argomenti per opporci.

Così stando le cose, onestamente non possiamo portare il canone al di sotto di 1.300 lire.

TOSELLI. Esprimo un parere diverso da quello del senatore Spezzano. Io desidererei che il senatore Spezzano si spogliasse per un momento del suo giusto risentimento verso la S.M.E., perchè non si tratta di fare una legge contro una o più società.

Il presente disegno di legge già migliora la situazione dei Comuni rivieraschi, però non dobbiamo dimenticare che l'energia elettrica è un genere di prima necessità e non un genere voluttuario su cui si possono imporre canoni e sovracanon.

Confesso che quando ieri sera il nostro Presidente ha espresso il suo giudizio su questa maggiorazione di sovracanone, le ragioni che egli ha portato non mi hanno persuaso. Egli ha affermato che con questo sovracanone noi verremmo ad incidere soltanto in misura del 5 per cento; ma io non posso dimenticare che sulla energia elettrica incidono già i canoni demaniali e i diritti dei Comuni rivieraschi,

che portano complessivamente l'onere per i concessionari a 160 volte l'onere dell'anteguerra. Se noi poi aggiungiamo a tale cifra la tassa sull'entrata del 3 per cento, l'onere che si verrebbe ad imporre attualmente sull'energia elettrica salirebbe al 10 per cento soltanto di canoni e di sovracanon.

Per questi motivi, io penso che il sovracanone fissato dall'originaria proposta di legge che ha avuto già il vaglio di una discussione amplissima sia al Consiglio dei ministri che alla Camera dei deputati, possa essere conservato senza spostare gli altri termini della convenzione. In tal caso io sarei lieto di unirmi per costituire quel fronte unico di cui ha parlato il senatore Spezzano. E ciò anche in relazione alla proposta che ho fatto in altra seduta e che rinnovo oggi; se noi vogliamo migliorare le condizioni dei Comuni rivieraschi e dei bacini imbriferi è molto più proficuo che si giunga rapidamente alla approvazione di un provvedimento che contempli l'esonero dagli oneri fiscali dei sovracanon.

A tale proposito presento il seguente ordine del giorno, che chiedo sia votato al termine di questa discussione:

« La 7^a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il progetto di legge numero 26 di iniziativa parlamentare (Benedetti ed altri), assume formale impegno di presentare, appena approvato il disegno di legge dalla Camera dei deputati, un progetto di legge per l'esonero dagli oneri fiscali dei sovra-canon deliberati in sostituzione dell'articolo 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e ciò nella considerazione che detti sovracanon debbono andare a favore delle zone depresse della montagna ».

CROLLALANZA. Ricordo che nella precedente riunione fu deciso di affidare ad una Sottocommissione l'incarico di studiare la misura del canone, oltre ad altri aspetti del disegno di legge che avevano dato luogo a qualche divergenza di vedute. Tale Comitato, di cui anche io facevo parte, si è riunito ieri sera sotto la presidenza del nostro Presidente; e mi sembrava che fossimo tutti d'accordo, compreso il collega Toselli sulla base degli elementi, fornitici dal nostro Presidente, circa l'incidenza per chilowattora di

questo aumento. Ieri sera abbiamo anche tenuto presente che, in effetti, quando si ventila il pericolo di un aumento di tariffa, si teme qualcosa di inesistente in quantochè qui non si tratta di portare dei nuovi aggravii alle società elettriche, ma di sostituire ad un tipo di obbligo che attualmente le società hanno in base al testo unico del 1933, un altro tipo di obbligo, quello cioè di dare in denaro quello che prima era dovuto in natura. Praticamente gli oneri che esistevano con la legge del 1933 rimangono inalterati con il presente provvedimento. Il canone di 1.200 lire è infatti rapportato all'equivalente delle obbligazioni che le società avevano nel passato. La necessità della differenza di 100 lire è stata chiarita esaurientemente dal collega Spezzano. Essa, più che un aspetto sostanziale, vuole avere un aspetto di giustificazione in confronto dell'estensione anche ai Comuni dei bacini imbriferi dei benefici che erano concessi soltanto ai Comuni rivieraschi.

Ieri sera il Presidente ci ha dimostrato che le 100 lire rappresentano un aggravio assolutamente irrilevante. Perchè dunque, senatore Toselli, vogliamo fermarci di fronte ad un impedimento insussistente? Avrebbero torto le società ad impuntarsi; ed io voglio augurarmi che esse non prendano lo spunto dall'approvazione di questo disegno di legge per rimettere sul tappeto il problema dell'aumento delle tariffe: perchè ciò sarebbe del tutto ingiustificato.

PRESIDENTE. Ricordo innanzi tutto che il canone viene fissato in base alla potenza nominale installata, mentre l'utile delle aziende è in relazione ai chilowattora prodotti. Per stabilire perciò l'incidenza del canone sui profitti dell'azienda occorre vedere quanti chilowattora si producono annualmente con un chilowatt nominale di potenza. Naturalmente il calcolo, che si fa, va riferito ad una media teorica perchè la produzione necessariamente non è costante, ma varia di anno in anno col variare delle condizioni atmosferiche e della porosità del bacino imbrifero. Esiste cioè una alea di incertezza che, rispetto alla media, talvolta provoca spostamenti superiori, anche di molto, al 10 per cento.

Ciò premesso, in tutti i testi di idraulica ci si insegna che nelle 8760 ore contenute in un anno un chilowatt di potenza nominale dovrebbe dare 8760 chilowattora teorici, con un rendimento effettivo, rispetto a questa cifra totale, che va dallo 0,55 allo 0,65.

Grosso modo, dividendo a metà si hanno dunque 4.200-4.500 ore all'anno di effettiva produzione durante le quali con un chilowatt di potenza nominale si producono 4.200-4.500 chilowattora. Siccome un chilowattora costa 6 lire, l'azienda introita 24.000 lire all'anno per ogni chilowatt di potenza nominale. Noi tasserebbero questa somma per 1.200 o 1.300 lire all'anno.

Si tratta di calcoli indicativi, ma in essi si rientrerebbe largamente anche se si dovessero verificare spostamenti di produzione per eventuali irregolarità atmosferiche. Del resto i bilanci delle società, appunto in vista di queste possibili variazioni stagionali, sono quinquennali, per cui ogni variazione viene largamente compensata ed assorbita.

Ecco perchè io sostengo che la differenza fra 1.200 e 1.300 lire non è sensibile.

Certamente si tratta di 100 lire in più che gli industriali devono pagare ai Comuni rivieraschi. Ma non è su un calcolo di 100 lire in più che ci si può impuntare agitando il pericolo di una modificazione dell'economia dei prezzi. Anche se l'onere per l'azienda ne rimane leggermente aggravato, nell'economia di una azienda ci sono tante voci che si possono correggere per diminuire gli aggravii...

Queste sono le considerazioni che in seno alla Sottocommissione hanno fatto prevalere la tesi tendente a portare il sovracanone da 1.200 a 1.300 lire.

Spero che esse siano tali da indurre la Commissione ad una votazione unanime.

TERRAGNI. L'articolo 52 del testo unico del 1933, prevedeva un onere assai maggiore di quello che noi oggi intendiamo imporre ai concessionari. Infatti esso prescriveva la consegna di un decimo dell'energia prodotta ai Comuni rivieraschi, mentre le 1.300 lire di sovracanone che ora si propongono, se teniamo conto dei calcoli fatti ora dal nostro Presidente, non arrivano al 5 per cento dell'utile annuale dell'azienda.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)3^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

Sul totale generale la differenza in più di 100 lire, fra le 1.200 e le 1.300 lire di sovracanone, porta ad un aggravio di 400 milioni. L'onere totale da 5 miliardi e 200 milioni passerebbe così a 5 miliardi e 600 milioni. È una somma non indifferente, che però rientra sempre nel totale degli oneri previsti dall'articolo 52. Quindi, anche da questo punto di vista, l'aumento non desta preoccupazioni.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per maggiore chiarezza intendo ripetere qui quanto ho dichiarato in precedenza. Il Ministero dei lavori pubblici presentò a suo tempo il provvedimento di cui il presente disegno di legge costituisce uno stralcio. Approfondite discussioni furono fatte a proposito della misura di questo canone. Era mio dovere farmi eco qui delle riserve che in argomento vennero fatte dal Ministero dell'industria e del commercio e che peraltro la Commissione ha ascoltato l'altro giorno per bocca dell'onorevole Focaccia.

Ad ogni modo l'aumento che si propone non è eccessivo rispetto all'originaria proposta del senatore Benedetti; ed è per questo che io mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti il nono comma dell'articolo 1 nel testo della Sottocommissione, con la sostituzione, cioè, delle parole « lire 1.200 » con le altre: « lire 1.300 ».

TOSELLI. Dichiaro di essere favorevole al testo nella forma proposta originariamente dal senatore Benedetti. Non intendo invece aderire alla maggiorazione del sovracanone annuo da lire 1.200 a lire 1.300, che, secondo me, non trova alcuna giustificazione.

Le osservazioni dell'onorevole Presidente mi avrebbero persuaso se esse fossero state dirette a dimostrare che il sovracanone di 1.200 lire non era sufficiente a bilanciare gli oneri della passata legge e che perciò bisognava aumentarlo.

Per rispondere al collega Terragni, rilevo che i Comuni dovevano chiedere l'energia non oltre quattro anni dalla data del decreto di concessione e utilizzare effettivamente l'energia stessa, pena la decadenza da questa fa-

coltà. Di fatto tutti i Comuni, che avrebbero potuto godere di tale facoltà, sono decaduti. Oggi li reintegriamo nei loro scaduti diritti, non solo, ma invece di concedere loro la facoltà di utilizzazione di una parte dell'energia, diamo loro del denaro liquido.

PRESIDENTE. Chi approva il comma nono nel testo della Sottocommissione è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo al comma successivo, che voteremo per parti separate:

Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

(È approvata).

b) dalla decorrenza del canone demaniale, per gli impianti su cui non sia ancora dovuto il canone stesso alla data di entrata in vigore della presente legge;

Per maggior chiarezza propongo di sostituire questa lettera con la seguente: « b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi; ».

Metto ai voti la lettera b) del decimo comma nel nuovo testo proposto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

c) in ogni caso, dalla data di entrata in funzione degli impianti. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici comunicherà a quello delle finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracani, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

Propongo di sostituire la prima parte di questa lettera, e cioè le parole « in ogni caso, dalla data di entrata in funzione degli impianti » con le altre: « nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in proporzione della potenza installata in

rapporto a quella concessa », lasciando invariato il resto.

SPEZZANO. Faccio un caso preciso per vedere come si potrebbe risolvere o se è risolto — come io ritengo — dalla legge. L'anno scorso, un bacino imbrifero è entrato in funzione parzialmente. Il Ministero dei lavori pubblici ha già stabilito quanta energia spetti ai Comuni rivieraschi, i quali richiedono alla società di mettere a loro disposizione l'energia che il Ministero ha assegnato ai Comuni e di comunicare quello che è il prezzo di costo al quale i Comuni debbono pagare questa energia. La società risponde: l'energia è a vostra disposizione, però non possiamo dire quale sia il prezzo di costo. Prendete l'energia, poi faremo i conti tra dieci o dodici anni, quando sarà il momento opportuno. I Comuni naturalmente non si sono presa l'energia, perchè non potevano comperare il gatto nel sacco, prendere cioè l'energia senza sapere il prezzo di costo al quale avrebbero dovuta pagarla. Sopraggiunge questa legge che tramuta il diritto all'energia in 1.300 lire. Queste 1.300 lire da quando decorrono?

PRESIDENTE. Dalla data di entrata in funzione dell'impianto soltanto per la potenza nominale.

SPEZZANO. Eravamo perfettamente d'accordo; desideravo soltanto avere una dichiarazione ufficiale e pertanto mi dichiaro soddisfatto.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Quello che lei dice, onorevole Spezzano, non rientra in questo comma, ma nel primo, in cui è sancito che la data decorre dall'entrata in vigore della presente legge. Quindi il canone decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e non dalla data di installazione dell'impianto.

PRESIDENTE. Chi approva la lettera c), nel testo modificato che ho già letto, è pregato da alzarsi.

(È approvato).

Continuiamo l'esame dei successivi commi, di cui do lettura:

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracani sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

(È approvato).

All'atto della decorrenza del sovracane di cui sopra cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

CEMMI. Chiedo un chiarimento per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del testo unico, di cui si parla in questo comma. Questi obblighi continuano a permanere per i Comuni che non sono compresi nel bacino imbrifero?

PRESIDENTE. È evidente.

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti questo comma di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracane di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracane, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

(È approvato).

Quando una derivazione interessa più consorzi, il riparto del sovracane è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)3^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

A quest'ultimo comma debbono aggiungersi le parole: « più Comuni o », dopo le parole: « quando una derivazione interessa ».

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il comma di cui ho dato lettura con l'aggiunta proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

(È approvato).

Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

(È approvato).

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Segue l'articolo 2, nuovo, proposto da me, per la questione della maggioranza. Do lettura di questo articolo:

Art. 2.

Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo,

sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici il quale provvederà con decreto, alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 3, di cui do lettura per parti separate:

Art. 3.

I consorzi previsti dall'articolo 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica.

(È approvato).

La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni è consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi:

CEMMI. Propongo di aggiungere dopo le parole: « le richieste dei comuni » le altre: « o dei consorzi ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il periodo di cui ho dato lettura, con l'aggiunta proposta dal senatore Cemmi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ai successivi alinea:

a) per la consegna ad alta tensione kwh 400 per kw di potenza nominale media;

Propongo di sostituire questo alinea con il seguente:

« a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media »;

È necessario infatti tener presente che se si prende dell'energia a 100 chilometri di distanza vi è dispersione.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti il nuovo testo della lettera a). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

b) per la consegna a bassa tensione 300 kwh per kw di potenza nominale media.

A questa alinea propongo il seguente emendamento sostitutivo: « b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: 300 chilowattora, per chilowatt di potenza nominale media », poichè la cabina può essere in un punto diverso da dove si prende l'energia.

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti la lettera b) così emendata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Passiamo all'ultimo comma dell'articolo 3, di cui do lettura:

I consorzi e i Comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone, dopo che il Ministero dei lavori pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'articolo 1.

Se non si fanno osservazioni, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Vi è ora l'articolo 2 della proposta originaria, lievemente modificato, che diviene articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

SPEZZANO. Chiedo all'onorevole Presidente che mi spieghi il significato di questo articolo, perchè non l'ho capito.

PRESIDENTE. Le grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo, contemplate in questo articolo, possono prevedere dei piccoli impianti di produzione di energia elettrica per i bisogni della elevazione dell'acqua potabile o della pompatura dell'acqua irrigua; tale piccolo impianto di carattere interno entra come mezzo strumentale dell'impianto di irrigazione o di acqua potabile. Abbiamo, ad esempio, il caso del più grande acquedotto d'Europa, quello del Peschiera che porta l'acqua a Roma. L'acquedotto prende l'acqua a 450 metri sul livello del mare e noi la beviamo a 100 metri; vi è dunque un dislivello di 350 e più metri. È appunto per rendere economico questo acquedotto che ad un certo punto si è creato un piccolo impianto che sfrutta la caduta dell'acqua producendo energia elettrica necessaria anche per portare l'acqua a Roma.

Propongo di sopprimere le parole: « e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è opportuna questa eliminazione perchè vi è una differenza: ci sono degli impianti che producono energia elettrica soltanto in un certo periodo dell'anno e che la utilizzano esclusivamente per alimentare il proprio servizio, ma sono prevedibili impianti i quali realizzano congiuntamente (ed è uno dei casi che forse si andrà sempre più diffondendo) l'irrigazione e la produzione normale di energia elettrica a scopo industriale, che è distinta dall'utilizzazione irrigua. Sono già in atto gli impianti del Flumendosa, ed attualmente sono allo studio quelli del Crati. Credo che non sia utile escludere dal pagamento del sovracanone ai Comuni rivieraschi quando vi è una utilizzazione continua a carattere industriale, disgiunta dalla irrigazione e dall'acqua potabile.

TOSELLI. Nelle nostre località (ma credo che sia un sistema diffuso) abbiamo delle piccole centrali a scopo irriguo che producono energia, la quale, nel periodo delle irrigazioni,

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)3^a RIUNIONE (26 novembre 1953)

è usata per sollevare l'acqua da irrigazione; anzi i Comuni sono costretti a comperare altra energia, e per ottenerla vendono energia di cascame nel periodo in cui non si fa l'irrigazione.

Per quanto riguarda gli impianti per l'acqua potabile, mi pare che sia assolutamente inopportuno parlare di funzionamento stagionale perchè gli impianti per l'acqua potabile funzionano tutto l'anno, e non possono essere sottoposti al sovraccanone.

PRESIDENTE. Ma la natura esclusivamente stagionale riguarda soltanto la produzione di energia elettrica.

SPEZZANO. Dopo quello che è stato detto dall'onorevole Presidente e dal rappresentante del Governo, credo di aver capito come stanno le cose e ritengo che la questione in fondo sia ben diversa. Sono d'accordo che dobbiamo difendere gli interessi dei Comuni rivieraschi e dei bacini imbriferi, ma se vogliamo difenderli l'articolo deve rimanere così come è, perchè quell'esclusione restringerebbe la sfera dei diritti dei Comuni rivieraschi.

Vorrei far rilevare ai colleghi che in definitiva, queste concessioni riguardano altri enti pubblici, nel caso dell'acquedotto del Peschiera il comune di Roma; se il beneficio non va al Comune rivierasco, non va ai privati, resta al comune di Roma. Se domani si farà l'impianto per l'irrigazione sul fiume Crati, il beneficio potrebbe andare al comune di Cosenza, anzichè al comune di Terranova. Ma resta sempre un beneficio a favore di un ente pubblico. Sotto questo riguardo se la Commissione vuole aderire a quella limitazione faccia pure; ritengo però, aderendo in pieno alla proposta dell'onorevole Sottosegretario, che noi faremo opera saggia lasciando l'articolo così come è, perchè è evidente che il Comune, che ha la possibilità di avere una grande concessione, è in condizioni economiche finanziarie migliori che non i poveri Comuni dei bacini imbriferi, che normalmente sono in condizioni di miseria.

BENEDETTI. Chiedo se non sia il caso di modificare l'articolo in questo senso: « Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni di acqua a

scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica serve esclusivamente agli scopi istituzionali degli enti ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Nel testo originario sono compresi due concetti diversi. Vi è il concetto della utilizzazione di questa energia per gli scopi istituzionali, ma anche l'altro concetto più tecnico che si tratti di energia normalmente definita — se il termine è esatto — energia di cascame: essa ha un valore molto inferiore rispetto alla energia della produzione normale.

Si ritiene quindi opportuno di non gravare con questo canone per due motivi: sia perchè l'energia serve talvolta agli scopi istituzionali; sia perchè, quando a questi scopi non serve, è una energia che ha un minore valore e quindi non può sopportare l'onere del canone.

Pregherei pertanto la Commissione di lasciare l'articolo così come è formulato.

TOSELLI. Domando come un impianto destinato alla sollevazione dell'acqua potabile possa avere un funzionamento stagionale.

PRESIDENTE. Soltanto come produzione di energia elettrica ha un valore stagionale. Ad esempio, l'impianto del Peschiera, che deve dare 4 metri cubi di acqua al secondo tutto l'anno a Roma, in inverno quando le piogge sono abbondanti ha una grande abbondanza di acqua che viene sfruttata per la produzione di energia elettrica; cosa che non può avvenire d'estate perchè il flusso dell'acqua potabile da fornire a Roma deve rimanere costante e inoltre perchè vi sono i bisogni dell'irrigazione.

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'articolo nel testo di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SPEZZANO. Vi è ora un mio articolo aggiuntivo che fissa l'entrata in vigore della presente legge dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PRESIDENTE. È sano principio giuridico ed è prassi costante di questa Commissione

non porre dei termini particolari per l'entrata in vigore di una legge: vi è il termine normale di quindici giorni dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* che vale in ogni caso.

SPEZZANO. Non insisto.

PRESIDENTE. Ultimata l'approvazione degli articoli, vi sono ora due ordini del giorno. Il primo è stato presentato dal senatore Carelli ed è così formulato: « La 7^a Commissione permanente del Senato, nell'approvare la proposta di legge Benedetti ed altri recante norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici riguardanti l'economia montana, invita il Governo a ripresentare, all'esame del Parlamento, con l'urgenza richiesta dalla situazione in atto, il disegno di legge n. 2140 già presentato alla Camera dei deputati nella precedente legislatura ».

Il senatore Carelli desidera illustrarlo?

CARELLI. Come ebbi ad annunciare nella precedente riunione, era mia intenzione presentare un emendamento aggiuntivo sulla questione degli espropri. In seguito alle insistenze dell'amico Benedetti, vi ho rinunciato.

In luogo dell'emendamento, chiedo alla Commissione di volere approvare un ordine del giorno con il quale si invita il Governo a voler presentare al Parlamento un disegno di legge che risolva l'intero problema del quale ci stiamo occupando, analogamente a quanto già fece nella passata legislatura.

PRESIDENTE. Qual'è l'opinione del Governo?

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il senatore Carelli insiste perchè sia votato. Se non vi sono osservazioni, lo metto pertanto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Il secondo ordine del giorno è stato presentato dal senatore Toselli ed è del seguente tenore:

« La 7^a Commissione permanente del Senato, nell'approvare il progetto di legge n. 26 d'iniziativa parlamentare (Benedetti ed altri), assume formale impegno di presentare, appena approvato il disegno di legge dalla Camera dei deputati, un progetto di legge per l'esonero dagli oneri fiscali dei sovracanonici deliberati in sostituzione dell'articolo 52 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e ciò in considerazione che detti sovracanonici debbono andare a favore delle zone depresse della montagna ».

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Lo accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE. Faccio presente che è un impegno che la Commissione assume di fronte a se stessa. Se non vi sono osservazioni, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Devo ora mettere ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Per chiarezza, do lettura dell'intero testo, come risulta dalle approvazioni dei singoli articoli o commi, testè avvenute:

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito quello dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i « bacini imbriferi montani » nel territorio nazionale e determina il perimetro di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini ove già esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.

I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.

Se il bacino imbrifero è compreso in più provincie qualora ricorrano le modalità di cui al precedente comma, deve costituirsi un consorzio per ogni provincia.

Il Ministro dei lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni di più Province stabilirà la ripartizione dei proventi derivanti dal sovracanone di cui al presente articolo.

I Comuni già rivieraschi agli effetti del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'articolo 52 del predetto testo unico, fanno parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi nel perimetro del bacino stesso.

Il Ministro dei lavori pubblici includerà con suo decreto nei consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale articolo 52 del testo unico.

I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato regionale per le opere pubbliche.

I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'articolo 52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento di un sovracanone annuo di lire 1.300 per ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

Il sovracanone decorre:

a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali a tale data già sia dovuto il canone demaniale;

b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri casi;

c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il canone decorrerà in propor-

zione della potenza installata in rapporto a quella concessa. A tal fine il Ministro dei lavori pubblici comunicherà a quello delle finanze gli elementi per la determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni, che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di concessione definitiva.

In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro dei lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari consorzi.

All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli obblighi derivanti dall'articolo 52 del citato testo unico, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso hanno facoltà di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sarà decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in mancanza di accordo tra le parti, sarà fatta dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pagamento del sovracanone, con le modalità di cui al presente articolo, non è sospeso dalla pendenza della valutazione della prestazione.

Quando una derivazione interessa più Comuni o più consorzi, il riparto del sovracanone è stabilito di accordo fra essi entro sei mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della derivazione.

Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo è attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo è impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonchè ad opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Il Consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorità competente a norma del presente articolo.

La presente legge e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione già firmati, che contemplano gli oneri di cui all'articolo 52 del citato testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 2.

Qualora non si raggiunga la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1 per la costituzione del consorzio obbligatorio, il sovracanone che deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice ai sensi del precedente articolo, sarà versato su di apposito conto corrente fruttifero della Banca d'Italia intestato al Ministero dei lavori pubblici, il quale provvederà con decreto alla ripartizione della somma tra i vari Comuni interessati, in base ai criteri stabiliti nell'articolo stesso.

Art. 3.

I consorzi previsti dall'articolo 1, o nel caso che i consorzi non si fossero costituiti, i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano possono chiedere, in sostituzione del sovracanone previsto dall'articolo stesso, e fino alla concorrenza di esso, la fornitura diretta di energia elettrica.

La quantità di tale energia da concedersi secondo le richieste dei Comuni o dei consorzi è consegnata alle centrali di produzione oppure dalle linee di trasmissione esistenti o dalle cabine di trasformazione esistenti, più vicine o meglio ubicate rispetto ai Comuni interessati, ed a scelta di questi:

a) per la consegna annua valutata in centrale ad alta tensione: chilowattora 400 per chilowatt di potenza nominale media;

b) per la consegna annua valutata in cabina di trasformazione a bassa tensione: chilowattora 300, per chilowatt di potenza nominale media.

I consorzi e i Comuni interessati potranno chiedere la fornitura di energia invece del sovracanone, dopo che il Ministro dei lavori pubblici avrà emanato il decreto di ripartizione del sovracanone ai sensi dell'articolo 1.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge non si applicano agli enti di diritto pubblico in quanto concessionari di grandi derivazioni d'acqua a scopo potabile o irriguo e per i quali la produzione di energia elettrica sia di natura esclusivamente stagionale.

Chi approva il disegno di legge nel suo complesso è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SPEZZANO. Vorrei aggiungere ancora qualche parola. Io non faccio parte di questa Commissione; come i colleghi sanno, sono stato delegato semplicemente per questo disegno di legge, quindi tra pochi momenti abbandonerò questa Commissione per tornare alla mia Commissione che è quella dell'agricoltura. Mi sia consentito però di esprimere il mio plauso al Presidente, onorevole Corbellini, che ha diretto in modo esemplare questo dibattito su una materia così delicata. *(Applausi all'indirizzo del Presidente).*

VACCARO. Ci associamo alle parole dell'onorevole Spezzano.

PRESIDENTE. A mia volta ringrazio i colleghi della loro collaborazione.

Approvazione del disegno di legge: « Concessione al Consorzio del porto di Brindisi di un contributo di lire 250 milioni nella spesa per la esecuzione di opere di prima sistemazione dei servizi generali secondo le disposizioni della legge 4 novembre 1951, n. 1295 » (161)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione al Consorzio del porto di Brindisi di un contributo di lire 250 milioni nella spesa per la esecuzione di opere di prima sistemazione dei servizi generali secondo le disposizioni della legge 4 novembre 1951, n. 1295 », già approvato dalla Camera dei deputati.

È un disegno di legge di minimo rilievo, che ritengo non abbia bisogno di alcuna illustrazione.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere al Consorzio del porto di Brindisi un contributo di lire 250.000.000 nella spesa di lire 410.000.000, ritenuta necessaria per la esecuzione delle opere di prima sistemazione dei servizi generali previsti dalla legge 4 novembre 1951, n. 1295.

La spesa di lire 250.000.000 sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 2.

All'Ufficio del genio civile di Brindisi è demandata la sorveglianza delle opere di cui al precedente articolo.

Il collaudo delle opere stesse sarà eseguito a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 3.

Il contributo di cui al precedente articolo 1 sarà di volta in volta erogato in base all'importo degli stati di avanzamento dei lavori approvati dall'Ufficio del genio civile di Brindisi.

Nell'importo delle opere da realizzarsi si intende compresa la somma per le espropriazioni, a mente della legge 25 giugno 1865, n. 2359,

che si renderanno necessarie per l'attuazione della citata legge 4 novembre 1951, n. 1295.

Per detta somma il provvedimento del Prefetto che ordina il deposito delle indennità alla Cassa depositi e prestiti, o quello della Autorità giudiziaria competente che autorizza il pagamento diretto delle indennità di espropriazione, terrà luogo, ai fini della erogazione del contributo, degli stati di avanzamento dei lavori.

(È approvato).

Art. 4.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per lire 150 milioni con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 e per lire 100 milioni con una corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 486 dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1953-54.

(È approvato).

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,50.

Dott. MARIO ISGRÒ
Direttore dell'Ufficio Resoconti